

COMUNE DI LENTIAI
PROVINCIA DI BELLUNO

REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 211 del 15.12.2008

Emanato dal Sindaco il 27.02.2009

Entrato in vigore il 15.03.2009

TITOLO I

Norme di carattere generale

ART. 1 - SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, il rispetto e l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari emanate a tutela dei pubblici interessi nel campo agro-silvo-pastorale, delle acque pubbliche e della vita sociale in genere.

ART. 2 - DIREZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di polizia rurale è svolto dagli agenti di polizia locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive mansioni.

ART. 3 - POTERI DEL SINDACO

Compete al Sindaco adottare ordinanze nei casi stabiliti dal presente Regolamento.

ART. 4 - RANDAGISMO

Il presente Regolamento non disciplina il fenomeno del randagismo, che rimane perciò assoggettato alle norme speciali vigenti in materia.

TITOLO II

Norme relative al rispetto dei beni privati e dei beni comunali

ART. 5 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui, se destinati a prato o seminativo, anche se incolti e non muniti di recinti e ripari, nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre.

Gli aventi diritto al passaggio su fondi altrui, per legge o per servitù legittimamente acquisita o in forza di un permesso temporaneo del proprietario o per consuetudine locale, devono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti, alle piante ed agli alberi.

ART. 6 - ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dalle leggi e altre disposizioni normative in materia.

ART. 7 - PUBBLICA PROPRIETÀ

Per i fondi di proprietà comunale, valgono le medesime norme contenute nei precedenti artt. 5 e 6.

ART. 8 - IMPIANTI E POSTEGGI

E' vietato su tutto il territorio comunale la sosta, ai fini di campeggio, di autocaravans e caravans, nonchè l'impianto di tende, sia su area pubblica che privata, al di fuori delle aree allo scopo destinate, regolarmente segnalate con i segnali di cui alle fig.363 e 377 del Codice della Strada, per le quali siano state rilasciate le prescritte autorizzazioni.

Sono esclusi da tale divieto i campeggi autorganizzati di cui alla L.R. 13 aprile 1995 n. 21, ferme restando le prescrizioni di cui all'allegato "b" della citata Legge.

ART. 9 - PASCOLO SULLA PROPRIETÀ ALTRUI

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno.

Fermo restando le disposizioni di cui agli artt. 843 e 925 del Codice Civile, il pascolo abusivo senza custodia sui fondi comunali, demaniali o di proprietà privata e lungo le strade è regolato dagli articoli 96 e 97 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che modifica gli artt. 636 e 639/bis del Codice Penale.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che venga arrecato danno ai fondi finitimi o molestia ai cittadini.

I pastori delle mandrie o delle greggi in transumanza, devono denunciare alla Polizia Locale del Comune, almeno due giorni prima, il giorno di passaggio, il fondo presso cui prenderanno dimora, il terreno di cui hanno la disponibilità per il pascolo ed il personale che sarà adibito alla sorveglianza. Qualsiasi spostamento dovrà essere denunciato, prima dell'effettuazione, al predetto ufficio.

TITOLO III

Salvaguardia, manutenzione e pulizia delle strade comunali o comunque gravate da servitù di uso pubblico

ART. 10 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE A CARATTERE TEMPORANEO

Al fine di garantire la salvaguardia delle strade comunali o comunque gravate da servitù di uso pubblico, le manifestazioni sportive competitive e non competitive a carattere temporaneo, che si svolgono nel territorio del Comune, devono essere preventivamente autorizzate.

ART. 11 - INTEGRITÀ DELLE AREE E DEI FOSSI STRADALI

E' proibita ogni arbitraria alterazione o modifica, anche temporanea, della massicciata delle strade comunali o comunque gravate da servitù di uso pubblico, dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli già esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni e passaggi o gettarvi ponti.

Nè possono essere praticati per qualsiasi motivo sulle predette strade scavi, scoli o chiaviche, senza il permesso e la regolare concessione ottenuta dai competenti organi comunali.

ART. 12 - STRASCICO ED INGOMBRI STRADALI

Sulle strade comunali o comunque gravate da servitù di uso pubblico, è vietato condurre a strascico legnami o materiali di qualunque sorta e dimensione, ancorchè in parte siano sostenuti da ruote, transitarvi con carichi oltremodo pesanti o con mezzi atti a nuocere alla buona conservazione del corpo stradale.

ART. 13 - DEPOSITI DI MATERIALI

Chiunque necessiti depositare legnami o materiali di altro genere nelle adiacenze di strade comunali o comunque gravate da servitù di uso pubblico, pronti per il carico su

automezzi o mezzi in genere, deve chiedere il preventivo permesso al Comune. Ultimati i lavori di trasporto dei legnami o materiali in genere, i concessionari del permesso comunale o, comunque, gli interessati, provvederanno alla completa pulizia degli spazi di deposito, dell'area stradale, delle cunette, ecc., nei termini stabiliti dal permesso citato.

I depositi abusivi, le protrazioni arbitrarie, la non pronta esecuzione di tutto quanto stabilito nel presente articolo, comportano l'obbligo del trasgressore di corrispondere, oltre alla tassa di occupazione di suolo pubblico, anche il risarcimento delle spese sostenute dal Comune per la pulizia degli spazi e delle strade.

ART. 14 - PRESTAZIONI DI GARANZIA

A garanzia di quanto prescritto negli artt. 10, 11 e 13 del presente Regolamento di Polizia Rurale, chiunque, ditta o proprietario, dovrà versare una cauzione, di entità stabilita dal Comune in relazione alle caratteristiche del permesso rilasciato, resa a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi.

L'importo della cauzione varia da un minimo di €10000 ad un massimo di €10.000,00, stabilito dall'organo comunale competente al rilascio del permesso, tenuto conto delle caratteristiche del permesso rilasciato.

Al termine dei lavori, la cauzione sarà restituita, previo accertamento dello stato di conservazione del corpo stradale, nelle medesime condizioni antecedenti le attività di cui ai citati artt. 10, 11 e 13 del presente Regolamento di Polizia Rurale. In caso di danni provocati alla strada, si provvederà a diffidare il titolare del permesso, ad eseguire gli interventi di riparazione entro 15 giorni da ricevimento della diffida medesima. Qualora il titolare non ottemperi alla diffida, vi provvederà il Comune, incamerando la cauzione, con eventuale addebito di eventuali costi eccedenti l'importo cauzionale.

ART. 15 - DISTANZA DEGLI ALBERI E DELLE SIEPI DALLE STRADE

E' vietato piantare alberi e siepi lateralmente alle strade esterne agli abitati, a distanza minore dalle seguenti:

1. per gli alberi e per le siepi (di altezza maggiore a metri uno) metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale;
2. per le siepi (tenute ad una altezza non maggiore di un metro dal terreno) un metro, misurato come sopra.

E' vietato l'imboschimento di terreni siti nei centri abitati e dei terreni siti in una fascia di larghezza di 500 metri immediatamente adiacente all'esterno del perimetro dei centri abitati.

Tali piantagioni devono essere fatte con tutte le cautele possibili, onde evitare danni alle opere stradali ed in modo che non possano essere danneggiate dal trasporto o dallo sgombero delle nevi durante il periodo invernale. Il Comune non risponderà di danni causati per qualsiasi motivo dal transito stradale o dal carico di neve che potrà essere spinto dalle macchine apristrada, causando il ribaltamento delle piante.

E' fatto comunque obbligo ai proprietari confinanti di garantire il mantenimento di siepi ed alberi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e/o che nascondano la segnaletica.

Con ordinanza è stabilito l'abbattimento o la potatura di alberi e/o siepi che rechino danno e/o limitino l'uso delle strade comunali e/o rappresentino pericolo per la pubblica incolumità e per le cose.

ART. 16 - LAVORAZIONE DI TERRENI PROSPICIENTI LE STRADE

I frontisti confinanti con le strade comunali o comunque gravate da servitù di uso pubblico e quelli comunque a monte delle strade medesime, faranno in modo che, durante i lavori di aratura, spargitura letame, ecc., le stesse siano protette dalla caduta di materiali ingombranti e lordanti.

La pulizia del piano stradale e delle cunette dovrà comunque essere fatta immediatamente.

Eventuali interventi comunali di pulizia del piano stradale saranno addebitati ai trasgressori.

ART. 17 - TRASPORTO E SPARGIMENTO LIQUAMI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI.

Lo spargimento dei liquami zootecnici è disciplinato con apposito regolamento e dovrà in ogni caso essere attuato osservando le norme contenute : nella direttiva 91/676/CEE, nella D.G.R. 07 agosto 2006 n. 2495, nella D.G.R. 07 agosto 2007 n. 2439, nel D.Lgs. 13 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.

ART. 18 - TRASPORTO E SPARGIMENTO LETAME

Il trasporto e lo spargimento del letame potrà essere effettuato durante tutto l'anno ed in qualsiasi ora del giorno per i soli terreni destinati, dal vigente strumento urbanistico, come agricoli.

TITOLO IV

Norme di tutela boschiva e sulla raccolta di prodotti agrari e silvani

ART. 19 - TERRENI E BOSCHI SOGGETTI A VINCOLO FORESTALE

Sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico, ogni movimento di terra (scavi in genere, depositi di materiali di scavo, ecc.) è subordinato al preventivo rilascio del nulla osta idrogeologico, il quale è di competenza del Comune relativamente alle iniziative edilizie e alle infrastrutture ad esse strettamente connesse e del Servizio Forestale di Belluno per tutti gli altri interventi.

ART. 20 - ALBERI DI NATALE

Le piantine, rami e cimali, destinate ad uso privato o al commercio, provenienti da boschi pubblici o privati, debbono essere accompagnati da speciale contrassegno prescritto dalla Autorità forestale, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli e colture legittimi.

ART. 21 - PROTEZIONE FLORA SPONTANEA

E' vietato strappare e scavare radici, rizomi, bulbi e tuberi di piante appartenenti alla flora spontanea.

La raccolta dei funghi è disciplinata dalla L.R. 19 agosto 1996, n. 23.

ART. 22 - PROTEZIONE DELLA FAUNA UTILE ALL'AGRICOLTURA ED AL BOSCO

Con richiamo alle vigenti leggi sulla caccia e sulla pesca, è vietata la distruzione di nidi di uccelli, nonché di animali insettivori utili all'agricoltura, come uccelli, ricci, rospi, lucertole, salamandre, tritoni gambero, formica rufa, lumaca.

TITOLO V

Norme per la prevenzione di incendi

ART. 23 - PROTEZIONE DELLE ABITAZIONI - SFALCIO

I proprietari dei terreni inerpati siti nei centri abitati e dei terreni siti in una fascia di larghezza di 200 metri immediatamente adiacente all'esterno del perimetro dei centri abitati, sono tenuti a eseguire almeno due sfalci annui così suddivisi:

- primo sfalcio entro il 15 luglio
- secondo sfalcio entro il 30 settembre

E' fatto obbligo di garantire lo sfalcio dei terreni inerpati nel raggio di 200 metri da qualsiasi fabbricato, almeno una volta l'anno entro il 15 luglio.

Il prodotto dello sfalcio deve essere raccolto e trasportato direttamente nei fienili o imballato e ordinatamente disposto in siti idonei. Il prodotto che risulti inadeguato per l'alimentazione animale sarà utilizzato come lettiera per gli animali, ovvero disposto in modo da favorirne il compostaggio.

Chiunque, per il primo taglio in zona incolta, intenda servirsi dei mezzi "trinciaerba", dovrà asportare quei residui che possono risultare veicolo per la propagazione degli incendi.

Il Comune, direttamente o tramite terzi a ciò autorizzati, ha facoltà di accedere nei fondi privati per eseguire lo sfalcio coattivo, laddove l'incuria possa arrecare pericolo d'incolumità pubblica, addebitando le relative spese ai proprietari.

Il Comune approverà apposito regolamento per la concessione di sovvenzioni ai privati che sfalcino terreni particolarmente impervi contraddistinti da apposita planimetria.

ART. 24 - DIVIETI E TUTELE PER L'ACCENSIONE DEI FUOCHI

In attuazione alla Legge 21 novembre 2000, n. 353, alla L.R. 24 gennaio 1992, n. 6 ed al Piano Regionale antincendi boschivi, è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi od a una distanza minore di metri 100 dai medesimi, salvo per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi.

In ogni caso dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a prevenire danni da incendi al territorio; il focolare va tenuto costantemente sorvegliato fino al suo completo spegnimento sotto la diretta responsabilità di chi lo ha acceso.

L'abbruciamento delle "ristoppie" e di altri residui vegetali in campagna, è consentito soltanto quando la distanza dai boschi è superiore a metri 100, purchè il terreno attorno al focolare venga accuratamente ripulito per evitare il propagarsi del fuoco.

E' comunque assolutamente vietato accendere fuochi in qualsiasi luogo all'aperto quando spira il vento e nei periodi di prolungata siccità in cui vige l'ordinanza prefettizia di "MASSIMA PERICOLOSITA' INCENDI".

Fatta in ogni caso salva l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 13 aprile 2006, n. 152 e ss.mm., è vietato bruciare:

- materiale plastico, pneumatici, vernici o altri materiali che possano produrre diossina o altre sostanze tossiche;
- materiale riciclabile o altro materiale che è possibile conferire alla raccolta di rifiuti.

ART. 25 - MOBILITAZIONE DI VOLONTARI

Le persone che, a norma dell'art. 33 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, sono tenute a prestare la loro opera per lo spegnimento di un incendio nel bosco, debbono ac-

correre sul posto munite degli arnesi necessari (scuri, picconi, zappini, secchi) ed agire con la massima attività.

In tal caso, hanno l'obbligo di collaborare con i Vigili del Fuoco, le Forze dell'ordine e l'Autorità forestale.

I proprietari di case adiacenti al luogo dell'incendio devono consentire l'uso di quanto occorre e permettere l'accesso in ogni zona agli addetti all'opera di spegnimento o di isolamento del fuoco.

TITOLO VI

Acque

ART. 26 - RISPETTO DELLE ACQUE PUBBLICHE

E' vietato danneggiare o sporcare in qualsiasi modo le acque delle sorgenti e delle condutture, pubbliche e private.

Non è permesso convogliare nelle fognature o nei tombini, sia pubblici che privati, materie putride o sostanze nocive.

E' vietato apportare variazioni al corso delle acque pubbliche mediante chiuse, pietraie, scavamenti negli alvei di fiumi, torrenti, ruscelli e scolatori.

TITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

ART. 27 - PENALITÀ

Fatta salva in ogni caso l'applicazione delle disposizioni penali vigenti e delle sanzioni del Codice della strada e del regolamento di attuazione allo stesso, oltre che l'obbligo di risarcire il danno provocato, le trasgressioni alle disposizioni del Regolamento di polizia rurale, saranno punite con la sanzione amministrativa minima di €25,00 e massima di €500,00 e con l'applicazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.
